

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 8626 Anno 2019**

**Presidente: DI NICOLA VITO**

**Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO**

**Data Udiienza: 18/01/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

GIANNALIA MATTEO nato a VILLABATE il 01/04/1961

avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Matteo Giannalia alla pena di giorni 40 di arresto ed € 10200,00 di ammenda, relativamente ai reati edilizi e violazioni della legislazione antisismica contestati in rubrica; accertati il 10 ottobre 2013.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con distinti motivi di ricorso: mancata classificazione dell'opera come precaria, violazione di legge (art. 20 legge Regione Sicilia n. 4/2003 e d.P.R. 380/2001) e vizio di motivazione sul punto, in relazione ai materiali utilizzati; omessa valutazione della perizia di parte; prescrizione dei reati al momento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, articolato in fatto, senza critiche di legittimità alla decisione impugnata.

3. 1. La Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla sentenza di primo grado in doppia conforme) su tutti gli aspetti della vicenda, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la struttura era in muratura chiusa con infissi in legno con travi portanti, senza allegazione di prove per la destinazione ad un uso temporaneo del manufatto; opera non qualificabile, quindi, come precaria (vedi sul punto Sez. 3, n. 14044 del 22/03/2005 - dep. 15/04/2005, Bentivoglio, Rv. 23152201). Si tratta di accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità.

3. 1. La omessa valutazione della perizia di parte (travisamento della prova per omessa valutazione) non risulta un motivo di appello e, quindi, lo stesso è inammissibile in sede di legittimità: "Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per Cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se

il travisamento non gli era stato rappresentato” (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 - dep. 24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801).

3. 2. Sulla prescrizione, relativamente alla conclusione dei lavori in data antecedente all'accertamento del reato la Corte di appello rileva come ~~in~~ atti non ci sono elementi che possano far ritenere la fine dei lavori in data precedente al 10 ottobre 2013. Con il ricorso per cassazione si ribadiscono i motivi di appello senza confrontarsi con la deduzione della Corte di appello e senza indicare elementi certi, desunti dagli atti del processo, sulla fine dei lavori (conclusione totale) in data antecedente.

Conseguentemente al momento della sentenza i reati non erano prescritti.

4. L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.

L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/01/2019

-----